

RELAZIONE

"La L.R. n. 30 del 9 dicembre 2005, pubblicata sul BUR in data 15 dicembre 2005, ha definito la nuova *Disciplina delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande* e dalla sua entrata in vigore ha cessato di applicarsi, nella Regione Marche, la legge n. 287/1991.

L'innovazione più rilevante introdotta dalla L.R. 30/2005, nel rispetto della normativa comunitaria e statale a tutela della concorrenza, è l'eliminazione di qualsiasi criterio numerico ai fini dell'esercizio dell'attività.

Inoltre, al fine di perseguire l'obiettivo della semplificazione, la Regione Marche ha soppresso la classificazione degli esercizi di somministrazione già contenuta nella L. 287/91 che distingueva quattro tipologie di esercizi prevedendo un'unica tipologia.

La differenza tra esercizi, con la nuova normativa, è frutto della libera iniziativa dell'operatore che sceglie il tipo di prodotto da somministrare solo in funzione di esigenze commerciali e dei requisiti igienico sanitari e delle prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità.

La Legge Regionale ha trovato piena applicazione con l'approvazione della delibera di Giunta Regionale n. 864 del 24.07.2006 con cui sono stati dettati gli indirizzi ai Comuni per il rilascio delle nuove autorizzazioni. Contestualmente è automaticamente decaduta qualsiasi programmazione adottata precedentemente dal Comune.

Nell'ambito di tali indirizzi la Giunta Regionale ha introdotto una serie di denominazioni possibili per riuscire a individuare, sulla base degli usi e costumi, le fattispecie concrete di esercizi di somministrazione, senza che ciò debba configurarsi come reintroduzione delle vecchie tipologie.

La tipologia resta unica mentre la denominazione può essere utile anche ai fini dell'insegna, dell'orientamento della clientela e per fini statistici.

Parallelamente, con provvedimenti della Regione Marche, il regime autorizzatorio in materia di igiene degli alimenti è stato sostituito - dalla DIA sanitaria, ugualmente per uniformare la normativa regionale alle direttive comunitarie in materia volte a non limitare la libera iniziativa degli operatori economici.

Per di più il legislatore regionale ha previsto una serie di circostanze e condizioni che escludono l'attività di somministrazione dal vincolo dell'autorizzazione sostituita dalla DIA ai sensi della L. 241/90.

I Comuni, a seguito dell'entrata in vigore della disciplina regionale, sono chiamati a disciplinare in dettaglio i criteri e i procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni. Prima della approvazione dei provvedimenti comunali non è possibile rilasciare autorizzazioni.

Quanto ai criteri i Comuni possono optare o per uno sviluppo della rete di somministrazione privo da qualsiasi vincolo, salvo quelli urbanistici e sanitari, ovvero per uno sviluppo programmato di tale rete mediante vincoli mirati a promuovere uno sviluppo dell'attività di somministrazione coerente con i piani: del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale, con gli orientamenti della domanda, con le tradizioni storico e culturali del Comune.

L'art. 4 della L.R. 30/2005 infatti, precisa che i Comuni, nel disciplinare i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tengono conto in particolare della popolazione residente e fluttuante, delle caratteristiche e dello sviluppo urbanistico del territorio, del traffico, della mobilità, dell'inquinamento acustico e ambientale, della disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico, dell'equilibrato rapporto tra domanda ed offerta, delle caratteristiche e del dimensionamento delle effettive attività svolte dagli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, della necessità di tutelare i locali storici.

Criteri, quelli sopra indicati, che non possono essere applicati ai fini di una limitazione quantitativa degli esercizi, ma che giustificano invece vincoli, ad esempio, per la salvaguardia delle zone storiche, della collocazione rispetto alla rete del traffico, ovvero ad imporre la disponibilità di un numero minimo di parcheggi, o ad incentivare la somministrazione di prodotti tipici della zona.

Alla luce dei criteri indicati dalla Regione, è stata condotta un'indagine statistica sul territorio che viene riportata nei prospetti che seguono:

1. ANALISI DELLA CONSISTENZA DEGLI ESERCIZI

La consistenza degli esercizi pubblici del Comune di Montefano è stata aggiornata dal Servizio commercio al mese di dicembre 2007.

Nel territorio comunale sono presenti:

- n. 4 esercizi della ex tipologia a) – Ristoranti,
- n. 5 esercizi della ex tipologia b) bar, caffè (di cui n. 1 stagionale)
- n. 1 circolo non aperto al pubblico affiliato ad enti nazionali a carattere sportivo, culturale, ricreativo, assistenziale.

2. ANALISI DELLA CONSISTENZA DELLA POPOLAZIONE

Per quanto concerne la popolazione residente nel Comune di Montefano riferita ai sei anni precedenti l'approvazione del presente Regolamento si riportano i dati della seguente tabella:

Tab. 2

Anni	Popolazione al 31/12	Variazioni %
2002	3.302	= =
2003	3.328	+ 0,79
2004	3.365	+ 1,11
2005	3.450	+ 2,52
2006	3.479	+ 0,84
2007	3.567	+ 2,53

Fonte: Ufficio Anagrafe

Se si considera, nel corso degli ultimi sei anni, l'andamento demografico della popolazione residente, si può notare un trend positivo di aumento della popolazione dovuto principalmente al saldo positivo dei movimenti migratori.

3. ANALISI DEL MOVIMENTO TURISTICO

La consistenza del movimento turistico registrato nelle strutture ricettive del Comune di Montefano, nei sei anni precedenti l'approvazione del presente Regolamento è contenuta nella seguente tabella:

Tab. 5

Anni	Arrivi		Presenze	
	n.	Variazioni %	n.	Variazioni %
2002	421	= =	830	= =
2003	693	+ 64,61	1.145	+ 37,95
2004	911	+ 31,46	1.835	+ 60,26
2005	777	- 15,04	1.927	+ 5,01
2006	587	- 24,45	1.086	- 43,64
2007	971	+ 65,42	2.250	+ 107,18

Fonte: Servizio Turismo della Regione Marche (2007 dati provvisori non validati dall'Istat)

4. PREVISIONI DEL PRG

Il Comune di Montefano ha lo strumento urbanistico generale adeguato alle disposizioni del P.P.A.R. approvato con Atto di Consiglio Comunale n. 4 del 20/01/1998, in conformità al parere favorevole con prescrizioni deliberato dalla Provincia di Macerata con Atto di Giunta Provinciale n. 170 del 21/05/1998, pubblicato sul B.U.R. n. 49 del 25/06/1998.

Successivamente per intervenute esigenze, sono state approvate ulteriori varianti allo stesso P.R.G., tra l'altro, considerando l'ampliamenti nella zone produttive (artigianali, industriali, terziarie, ecc.). La normativa tecnica allegata alla zonizzazione del P.R.G., indica le modalità attuative degli interventi urbanistico – edilizi ammissibili su dette aree.

La tematica operata pertanto, comporta la migliore definizione delle zone produttive al fine di potenziare e/o convertire le volumetrie esistenti ed i loro possibili ampliamenti, anche attraverso la puntualizzazione delle modalità d'intervento per dare sempre più una maggiore risposta alle richieste degli utenti.

L'insieme delle considerazioni svolte ha condotto ad alcune riflessioni conclusive che costituiscono la struttura progettuale del P.R.G.:

- viene rafforzata la griglia insediativa intelaia sui nuclei esistenti escludendo l'ipotesi di nuovi poli produttivi;
- a seconda delle caratteristiche delle aree, si è cercato di uniformare in un'unica disciplina normativa, sia quelle con vocazione commerciale sia quelle più propriamente produttive.

L'attuazione del PRG, dunque in questi anni, si è mossa coerentemente con gli obiettivi della programmazione comunale sottolineando e valorizzando le linee di indirizzo che sono state alla base delle scelte a suo tempo fatte.

5. ANDAMENTO DEI CONSUMI

Non si dispone di uno studio per il Comune di Montefano delle abitudini di consumo extradomestico.

Si riportano quindi alcuni elementi, più che dati numerici, sulle abitudini dei consumatori: la tendenza della colazione consumata al "bar" e più limitatamente del "pasto fuori casa" di mezzogiorno per motivi di lavoro (a cui corrisponde la necessità di esercizi con le seguenti caratteristiche: velocità del servizio – economicità). Si cena "fuori casa" in particolare nei giorni festivi e prefestivi (utilizzazione del tempo libero); a questa scelta rispondono soprattutto le capacità imprenditoriali d'attrazione: cucina, carta dei vini, servizio, ambiente, rapporto con il cliente, qualità prezzo e differenziazione dell'offerta. Sono richiesti: pizzeria, trattoria tipica, alta ristorazione, locali per i giovani.

6. OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE

L'obiettivo che si pone l'Amministrazione comunale nella predisposizione dei criteri è un quadro di riferimento che garantisca lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi nel rispetto delle esigenze del consumatore.

In particolare l'Amministrazione intende favorire le scelte che promuovono l'attivazione sul territorio dei principi comunitari di libera concorrenza, libertà di circolazione di persone e servizi, divieto di discriminazione delle attività, tutela dei consumatori, dei cittadini e degli utenti. Gli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire attraverso una migliore offerta di esercizi di somministrazione sono:

- valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del paese e del territorio: il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali, zone di pregio artistico, architettonico e ambientale attraverso la presenza di attività di somministrazione adeguate, salvaguardare e riqualificare il centro storico, integrazione delle attività con la vocazione urbanistica delle diverse parti del territorio comunale;
- favorire l'efficacia e la qualità del servizio da rendere al consumatore: adeguatezza della rete distributiva e integrazione degli esercizi nel contesto sociale, tutela dei consumatori in termini di salute, sicurezza, corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
- trasparenza e qualità del mercato e libertà d'impresa al fine di realizzare le migliori condizioni dei prezzi e la migliore efficienza ed efficacia della rete distributiva.